

## COMMERCIALIZZAZIONE

E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

## DEROGA PER I PROPRIETARI DEI FONDI

Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.



## PER INFORMAZIONI

- **UNIONE MONTANA VALLE MAIRA**

Tel. 0171/900061 fax: 0171/900161  
e-mail [segreteria@unionemontanavallemaira.it](mailto:segreteria@unionemontanavallemaira.it)  
[www.unionemontanavallemaira.it](http://www.unionemontanavallemaira.it)

- **STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI DRONERO**

Tel. 0171/918160 - Cell. 338/7865781  
e-mail: [043365.001@carabinieri.it](mailto:043365.001@carabinieri.it)

Per ogni informazione non contenuta all'interno del presente opuscolo si demanda al "Regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco" approvato dall'Unione Montana Valle Maira con Delibera di Consiglio n. 11 del 26.04.2016 e alla L.R.32/82 (e ss.mm.ii.).



UNIONE MONTANA  
VALLE MAIRA



## NORME PER LA RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (L.R. 32/82 e ss.mm.ii.)

La L.R. 32/82 (e ss.mm.ii.) vieta la raccolta, la detenzione e la commercializzazione delle specie a protezione assoluta e consente invece per tutte le altre specie la raccolta giornaliera di un massimo di cinque esemplari a persona (senza però estirpare le radici).

Tale limite può essere superato dai proprietari dei fondi o da raccoglitori specificamente autorizzati dai Presidenti delle Unioni Montane o dai Sindaci (nei comuni non montani).

# COME RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE



## PER I RESIDENTI (art. 32 della L.R. 32/82)

Elenco approvato dalla Giunta dell'Unione Montana.

## PER I NON RESIDENTI (art. 17 della L.R. 32/82)

Elenco allegato al Regio Decreto n.772, 26 maggio 1932.

Le domande hanno modulistica simile (modelli predisposti dall'Ente) e sono indirizzate al Presidente dell'Unione Montana Valle Maira. Oltre alle generalità del richiedente occorre allegare:

- Ricevuta di versamento **sul c/c postale n. 1033500446 oppure sul c/c bancario IBAN: IT 51 L 03069 46280 10000300030, intestati** all'Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 - San Damiano Macra (CN), di **€ 15,00** con la seguente **causale** "Autorizzazione raccolta piante officinali spontanee – L.R. 32/82 art. \_\_\_\_ (17 o 32)";
- marca da bollo da € 16.00 da apporre sulla domanda;
- marca da bollo da € 16.00 da apporre sul tesserino rilasciato.

**L'autorizzazione** (salvo diverse indicazioni riportate sulla medesima) **sarà valida sull'intero territorio dell'Unione Montana Valle Maira, per il periodo di raccolta indicato nelle tabelle specifiche.**

Si ricorda che per i NON RESIDENTI i quantitativi disponibili alla raccolta indicati nell'apposita tabella sono inferiori rispetto a quelli ammessi per i RESIDENTI.



## AVVERTENZE

La raccolta di quantità superiori ai limiti fissati e di piante non riportate nell'autorizzazione comporta il ritiro della stessa. Nel caso si verifichino, per sopraggiunte difficoltà climatiche o per altre cause, rarefazioni delle specie oggetto di raccolta su tutto o parte del territorio dell'Unione Montana, possono essere sospese o modificate, tutte le autorizzazioni precedentemente concesse.

## DIVIETI

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della flora spontanea.

La raccolta dei frutti e parti aeree delle piante deve essere eseguita in modo idoneo al fine di non determinare lesioni o danneggiamenti alle medesime.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

# COSA SI PUO' RACCOGLIERE SENZA TESSERINO?



## ERBE OFFICINALI

Per ogni specie non indicata a protezione assoluta è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.



## I PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) i muschi;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) le bacche di ginepro.

La raccolta dei prodotti del sottobosco sopra elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| - Muschi: Kg 0,300             | - Fragole: Kg 0,500 |
| - Lamponi: Kg 1,00             | - Mirtilli: Kg 1,00 |
| - Bacche di ginepro: Kg 0,200. |                     |

I quantitativi di cui sopra possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34 dalle L.R. 32/82, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.